

REGOLAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE DISCIPLINARI

Oggetto del regolamento

Con la delibera del 21/10/2019 il Consiglio dell'Ordine ha stabilito di richiedere a titolo di contributo alle spese di segreteria la somma di € 150,00 per ogni procedimento disciplinare, in considerazione degli importanti costi relativi al funzionamento del Consiglio di Disciplina e alla gestione dei procedimenti disciplinari - quali, in via esemplificativa, costi diretti del Consiglio di Disciplina, spese di segreteria e di gestione complessiva delle pratiche, spese postali e di notifica - che vanno a gravare sul bilancio dell'Ordine e così sulla quota pagata dagli iscritti che adempiono regolarmente alle prescrizioni deontologiche.

Art.1

Applicazione diritti di segreteria per segnalazioni da parte di esponenti privati

Il contributo per diritti di segreteria è versato a titolo di deposito cauzionale dagli esponenti quali committenti, privati e/o colleghi per le segnalazioni deontologiche presentate nei confronti degli iscritti all'Ordine.

Il pagamento deve essere effettuato dall'esponente tramite PagoPA, secondo le istruzioni operative indicate sul sito istituzionale o richiedendo il bollettino alla segreteria dell'Ordine. Copia dell'avvenuto pagamento deve essere allegata all'apposito "modulo di segnalazione di violazione delle norme deontologiche" e inviato all'indirizzo PEC consigliodidisciplina@oamilano.it al fine dell'avvio dell'istruttoria.


In difetto del pagamento del contributo per diritti di segreteria la pratica non può essere trattata.

Qualora il procedimento si concluda con un provvedimento disciplinare divenuto esecutivo nei confronti del professionista segnalato, l'Ordine provvede a restituire all'esponente il deposito cauzionale e si fa carico di chiedere il pagamento dei diritti di segreteria al professionista sanzionato.

Art.2

Applicazione diritti di segreteria per segnalazioni relative a collaborazione tra professionisti

Il contributo per diritti di segreteria non è dovuto dagli esponenti nel caso di segnalazioni riguardanti i rapporti di collaborazione tra professionisti con specifico riferimento all'art. 21 del Codice Deontologico.



Art.3

Applicazione diritti di segreteria per segnalazioni obbligatorie/di enti pubblici

Il contributo per diritti di segreteria non è dovuto da esponenti quali enti pubblici e nel caso di segnalazioni obbligatorie o derivanti da disposizioni normative (es: Consiglio dell'Ordine, Comuni, Regioni, Inarcassa, ecc.) o altri casi previsti da specifiche disposizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art.4

Applicazione dei diritti di segreteria per gli iscritti sanzionati

Il contributo per diritti di segreteria è sempre dovuto dall'iscritto all'Ordine qualora il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti si concluda con un provvedimento disciplinare divenuto esecutivo.

Il pagamento deve essere effettuato dall'iscritto tramite PagoPA entro le scadenze indicate, utilizzando il bollettino disponibile nell'area riservata del sito istituzionale.

Il mancato pagamento del contributo costituisce illecito disciplinare e può comportare ulteriori procedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto. L'Ordine procede al recupero del credito con le modalità che ritiene maggiormente idonee a realizzare e tutelare gli interessi dell'Ente.

Il mancato pagamento del contributo comporta la limitazione, fino ad avvenuto adempimento, dell'accesso ai servizi secondo quanto previsto per la morosità dal "Regolamento per la determinazione e la riscossione del contributo annuo di iscrizione all'albo e per la gestione degli iscritti morosi/sospesi".

Art. 5

Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta di Consiglio dell'Ordine del 26 febbraio 2024 e annulla e sostituisce il precedente "Regolamento per la riscossione dei diritti di segreteria per pratiche disciplinari" del 21/10/2019.

Viene pubblicato sul Sito dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario
arch. Giovanni Oggioni



Il Presidente dell'Ordine
arch. Federico Aldini